

STATUTO DI ASSOCIAZIONE

Art.1 – COSTITUZIONE E SEDE

E' costituita, ai sensi dell' art. 36 del C.C., una libera associazione denominata **"Associazione Filiera Florovivaistica del Lazio"**, in breve **"ASS.F.F.L."**, di seguito anche "Associazione". L'Associazione ha sede legale in Terracina (LT), 04019, fraz. San Vito, Via Mediana Vecchia n.26, presso S.I.A. srl. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di stabilire uffici distaccati, sezioni locali, gruppi e simili fissandone anche le modalità organizzative e i poteri di rappresentanza.

Art. 2 – DURATA

L'Associazione ha durata a tempo indeterminato.

Art. 3 – SCOPI

L'Associazione non ha scopi di lucro e si propone di promuovere la crescita e lo sviluppo, anche sinergico, degli attori della filiera associati e il miglioramento economico produttivo degli stessi. L'Associazione è un organismo autonomo e apartitico e si adopererà, a titolo esemplificativo e non tassativo, per:

1. informare, promuovere, assistere, tutelare, rappresentare e difendere i diritti e gli interessi individuali e collettivi degli associati
2. stipulare convenzioni e rappresentare, assistere e tutelare i Soci presso Enti e Organismi di qualsiasi natura
3. promuovere e attivare iniziative, corsi, progetti e programmi di formazione, aggiornamento, qualificazione e specializzazione professionale a favore dei Soci
4. promuovere iniziative, progetti e programmi di interventi finalizzati alla tutela, valorizzazione, sviluppo, consolidamento e innovazione della filiera florovivaistica del Lazio.

L'Associazione potrà richiedere e utilizzare previdenze, finanziamenti e contributi disposti dalla UE, dallo Stato, dalla Regione Lazio, dagli Enti Locali e da qualsiasi altro Ente e Organizzazione, sia pubblica che privata, italiana o estera; potrà inoltre assumere partecipazioni e interessenze in altri Enti e/o associazioni aventi scopi analoghi o affini al proprio o che possano in qualche modo favorire il raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 4 - PATRIMONIO

Il Patrimonio Sociale è costituito da:

- contributi ordinari e straordinari degli associati;
- compensi e/o rimborsi spese per servizi istituzionali specifici resi agli associati;
- beni acquistati dall'Associazione a qualsiasi titolo, interessi attivi e altre rendite patrimoniali;
- erogazioni liberali, donazioni e lasciti;
- contributi o erogazioni di Enti Pubblici e Privati, sia italiani che esteri;
- introiti derivanti da raccolte pubbliche di fondi a sostegno delle predette iniziative;
- dalla Riserva Ordinaria costituita dagli eventuali avanzi di gestione.

Tutti i contributi associativi non sono rimborsabili in alcun caso e sono intrasmissibili e non rivalutabili.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge. Eventuali avanzi di gestione verranno destinati a Riserva Ordinaria.

Art. 5 - SOCI

Possono far parte dell'Associazione le imprese e i lavoratori autonomi, persone fisiche o giuridiche, che, a vario titolo, con la loro attività nel Lazio, partecipano o sono collegati alla filiera florovivaistica. Il numero dei Soci è illimitato; è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

La qualità di Socio viene acquisita e mantenuta con il versamento della quota associativa annuale e si perde unicamente per decadenza, recesso, esclusione o

morte dell'associato; la quota associativa è fissata annualmente dal Consiglio Direttivo, è intrasmissibile per atto tra vivi, non è rivalutabile ed è escluso ogni diritto di ripetizione della stessa. In qualunque momento avvenga l'iscrizione all'Associazione, è dovuto il contributo per tutto l'esercizio annuale in cui essa è avvenuta.

Sono ammessi, eccezionalmente, Soci sostenitori che, direttamente o indirettamente, hanno rapporti di interesse con la filiera florovivaistica. Questi dovranno versare a favore dell'Associazione un contributo, mai definito come quota associativa.

Sono inoltre ammessi, eccezionalmente, Soci onorari individuati in persone, associazioni, istituti o enti che abbiano titolo alla pubblica riconoscenza per benemerienze acquisite, direttamente o indirettamente, nel settore economico di interesse dell'Associazione. I Soci onorari non hanno alcun obbligo e hanno facoltà di partecipare, con voto consultivo, alla vita Sociale.

Art. 6 – AMMISSIONE E OBBLIGHI DEI SOCI

I soggetti che intendono aderire all'Associazione dovranno inoltrare al Consiglio Direttivo richiesta scritta di adesione, indicando:

- generalità e/o denominazione complete, indirizzo e recapiti, inclusa la PEC;
- tipo di attività svolta;
- l'impegno a osservare e a far osservare tutte le norme dettate dal presente statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni degli organi dell'Associazione;
- autorizzazione al trattamento dei dati personali, resa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" e del D.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Il Consiglio Direttivo valuta in merito all'accettazione o meno della domanda di adesione, che a suo insindacabile giudizio avrà facoltà di accettare o respingere, tramite apposita delibera motivata, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.

L'adesione comporta l'obbligo di versare la quota d'iscrizione e il contributo stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.

La qualità di Socio cessa:

1. per scioglimento dell'Associazione

2. per inadempienza degli obblighi assunti a norma del presente statuto
3. per mancato rispetto delle deliberazioni degli organi Sociali
4. per comportamento contrastante con gli interessi dell'Associazione
5. per recesso.

I provvedimenti di cui ai punti 2, 3 e 4 vengono deliberati dal Consiglio Direttivo.

Contro queste deliberazioni è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla loro comunicazione, all'Assemblea ordinaria che, a maggioranza dei 2/3 dei presenti aventi diritto di voto, decide in via definitiva e inappellabile.

Il recesso dovrà essere comunicato a mezzo lettera raccomandata a/r o PEC al Consiglio Direttivo e avrà effetto dal giorno della delibera del Consiglio stesso, da assumere entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

La qualità di Socio non è trasmissibile. Il Socio receduto o escluso non può riprendere i contributi versati, o altre somme versate a qualsiasi titolo né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei Soci
2. il Consiglio Direttivo
3. il Presidente.

Tutte le cariche sono assunte a titolo gratuito; il Consiglio Direttivo può però autorizzare il rimborso delle spese vive sostenute per l'esercizio delle funzioni o per l'espletamento di incarichi determinati.

Art. 8 – COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è costituita dalla totalità dei Soci in regola con il pagamento dei contributi associativi. Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti gli associati. Le eventuali impugnative devono essere proposte ai sensi e nei termini di legge. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria, ai sensi di legge.

Art. 9 – RIUNIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione mediante lettera raccomandata a/r o PEC da spedire al domicilio di ciascun Socio almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in sua assenza, dal Vicepresidente, e in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa col voto della maggioranza dei presenti. Il Presidente provvede alla nomina di un segretario verbalizzante, anche non Socio.

Hanno diritto di intervenire i Soci in regola con il versamento dei contributi previsti. Ogni componente dell'Assemblea ha diritto a un voto, non sono ammesse deleghe. Le delibere assembleari devono essere debitamente trascritte nel Libro Verbale delle Assemblee dei Soci.

È ammessa la possibilità che le adunanze dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede associativa, purché in Italia.

Art. 10 – ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci, almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e/o l'elezione delle cariche sociali.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando intervengono tanti Soci che rappresentino almeno la maggioranza, e in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei Soci presenti.

L'Assemblea ordinaria approva il bilancio preventivo e consuntivo, elegge il Consiglio Direttivo, stabilisce gli indirizzi generali dell'Associazione, delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione sottoposti ad esame degli amministratori nonché sulla responsabilità degli amministratori.

Art. 11 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente quando questi lo reputi opportuno, oppure su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o di almeno 1/3 dei Soci aventi diritto di voto. I richiedenti indicheranno gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando intervengono almeno due terzi dei Soci e, in seconda convocazione, almeno la maggioranza.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano; in assenza del Presidente e dell'intero Consiglio, l'Assemblea elegge a maggioranza semplice un Presidente. Il Presidente, in assenza del Segretario, nomina un segretario verbalizzante, anche non Socio, affinché rediga il verbale della seduta; ogni Socio ha diritto di consultare il verbale e trarne copia.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, sulla responsabilità dei componenti degli organi Sociali ed eventuali azioni nei loro confronti, sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, sulla devoluzione del fondo comune e del patrimonio.

Art. 12 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri, compreso il Presidente, tutti eletti dall'Assemblea, e dura in carica tre anni; i membri possono essere scelti anche fra non Soci e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta, elegge il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio si riunisce anche fuori della sede associativa, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta domanda dalla maggioranza dei suoi membri. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci, con avviso tramite e-mail, PEC o raccomandata a/r, almeno sette giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, con un solo giorno di preavviso. In mancanza di regolare convocazione il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di tutti i suoi membri.

Per le deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei membri presenti; in caso di parità prevale la parte che comprende il voto del Presidente.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Il Consiglio Direttivo:

- cura l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- organizza e coordina l'attività associativa, in base all'indirizzo dettato dall'Assemblea dei Soci;
- predispone e approva eventuali Regolamenti interni;
- favorisce la partecipazione dei Soci alle attività dell'Associazione;
- provvede alla stesura e alla stipula di atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività Sociale;
- predispone, per il tramite del Tesoriere, il bilancio preventivo e consuntivo;
- delibera l'accettazione di lasciti, donazioni, oblazioni e contribuzioni varie;
- delibera l'ammissione, la decadenza e, in via preliminare, l'esclusione dei Soci;
- stabilisce l'importo della quota di iscrizione e della quota associativa annuale;
- autorizza le spese di straordinaria amministrazione, acquisito il parere del Tesoriere;
- autorizza il Presidente alla sottoscrizione degli atti di straordinaria amministrazione, fatte salve le competenze dell'Assemblea dei Soci;
- stabilisce i criteri per i rimborsi agli associati per le spese effettivamente sostenute;
- definisce tipologie e modalità di svolgimento delle eventuali attività diverse secondarie e strumentali alle attività di interesse generale;
- delibera in tutte le altre materie attribuitegli dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto ovvero non espressamente riservate a organi specifici dell'Associazione.

In caso di dimissioni, recesso, decadenza, esclusione, morte o impedimento permanente di uno o più Consiglieri, l'Assemblea dei Soci provvede, entro trenta giorni, a eleggere un sostituto che resterà in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio Direttivo.

Art. 13 – PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio nonché la firma Sociale nei principali atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Presidente provvede all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci, presiede le adunanze degli organi Sociali, assicura il buon andamento dell'amministrazione dell'Associazione e prende provvedimenti occorrenti per lo sviluppo dell'attività sindacale. Egli può delegare il Vicepresidente, i Membri del Consiglio Direttivo, collegialmente o singolarmente, e il Segretario in alcune delle sue mansioni.

In caso di assoluta urgenza ed entro i limiti della ordinaria amministrazione, il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo a condizione che convochi entro tre giorni tale organo per la ratifica dei provvedimenti da lui adottati.

In caso di dimissioni, recesso, decadenza, esclusione, morte o impedimento permanente del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente e il Consiglio Direttivo provvede, entro quindici giorni, all'elezione di un nuovo Presidente fra i suoi componenti; successivamente l'Assemblea provvederà, secondo i tempi di rito, all'elezione di un nuovo Presidente.

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nell'espletamento dei suoi compiti; è costantemente tenuto informato dal Presidente su ogni attività dell'Associazione; sostituisce in tutte le sue funzioni il Presidente in caso assenza o di impedimento momentaneo di questi o di vacanza della carica.

Art. 14 – SEGRETARIO E TESORIERE

Il Segretario è alle dirette dipendenze del Presidente; ha la cura della corrispondenza, sovrintende agli uffici dell'Associazione, provvede al buon andamento dei servizi, attua le disposizioni del Consiglio Direttivo al quale propone le soluzioni e i provvedimenti che ritiene utili per il conseguimento degli

scopi e della gestione dell'Associazione, partecipa alle Assemblee e a tutte le riunioni degli organi dell'Associazione e ne redige e custodisce i verbali.

Il Tesoriere gestisce le risorse finanziarie dell'Associazione, effettua i pagamenti, incassa le quote e i contributi firmandone le relative quietanze, eroga i rimborsi delle spese sostenute, provvede alla tenuta dei registri contabili dell'Associazione nonché alla conservazione della relativa documentazione e redige i progetti di bilancio consuntivo e preventivo.

Il Tesoriere dispone le spese aventi carattere ordinario in piena autonomia ed è competente ad esprimere pareri consultivi in relazione alle spese straordinarie o non ricorrenti.

Avverso il parere o l'autorizzazione del Tesoriere, il Consiglio Direttivo può comunque autorizzare spese, assumere impegni economici ovvero obbligazioni pecuniarie di altra natura a maggioranza dei due terzi. Il Consiglio Direttivo stabilisce, con apposita delibera, gli importi entro cui le spese si considerano di ordinaria o di straordinaria amministrazione.

Nell'esercizio delle loro funzioni il Segretario e il Tesoriere sono dotati di firma libera e disgiunta. Entrambe le cariche possono confluire nella stessa persona, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 15 - RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO

Il rendiconto economico-finanziario, la cui stesura è a cura del Tesoriere, comprende l'esercizio Sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea in seduta ordinaria per la sua approvazione entro il trenta giugno dell'anno successivo. Il rendiconto così approvato deve essere debitamente trascritto nel Libro Verbale delle Assemblee.

Art. 16 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea in seduta straordinaria, a maggioranza dei due terzi dei Soci ordinari presenti con diritto di voto, quando lo scopo è divenuto impossibile e negli altri casi previsti dalla legge.

L'associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui

all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L'Assemblea nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri e delibera la devoluzione dei fondi e i beni che residuano dopo il pagamento di tutte le passività.

Art. 17 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro l'associazione, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio competente in base alla sede sociale.

Qualsiasi controversia non risolta attraverso la conciliazione, come previsto nel precedente comma, entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta da un Arbitro nominato dal Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della provincia ove ha sede la società, ovvero, se non funzionante, dal Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale istituita presso la detta Camera di Commercio, il quale dovrà provvedere alla nomina su istanza proposta dalla parte più diligente e in conformità del Regolamento dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, ovvero della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio, come sopra individuati.

Art. 19 – VARIE

Per quanto non espressamente previsto o disciplinato dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste da eventuali Regolamenti interni, dal Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute e dalle leggi vigenti in materia.